

**DETERMINAZIONE DSAI/12/2024/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 4 aprile 2024

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- decreto del Ministero dell'interno 12 aprile 1996 (di seguito: decreto ministeriale 12 aprile 1996);
- decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2019 (di seguito: decreto ministeriale 8 novembre 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) di settembre 2011, n. 7;
- le linee guida del CIG, 23 aprile 2012, n. 10, (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
- le linee guida del CIG, di febbraio 2015, n. 12;
- le linee guida del CIG di gennaio 2020, n. 7;
- le linee guida del CIG di maggio 2020, n. 12;

- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2023, 268/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 268/2023/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
  - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati (lettera a); in particolare il paragrafo 7 della Linee guida CIG 10/2012 prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato deve recarsi sul luogo dell’intervento e, tra l’altro, redigere il rapporto di pronto intervento il quale deve contenere, tra i dati obbligatori, quello relativo all’esito dell’intervento stesso;
- l’articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas di registrare per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, tra l’altro, l’esito della chiamata a seconda che la conversazione con un operatore sia stata effettuata o meno (lettera c) e per le chiamate con conversazione avvenuta, la pertinenza o meno al servizio di pronto intervento (lettera d);
- l’articolo 38, comma 2, lettera e), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno,

tra l'altro, i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP e distinguendo a sua volta in base all'anno di posa;

- l'articolo 38, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero totale delle chiamate telefoniche, con conversazione "non pertinenti" (lettera b) e il numero totale delle chiamate telefoniche "senza conversazione" (lettera c), pervenute ai recapiti di pronto intervento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 268/2023/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Grosseto Energia Reti Gas – GERGAS S.p.A. (di seguito anche GERGAS S.p.A. o società), individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito verifiche ispettive ai fini del riconoscimento degli incentivi, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 10-13 ottobre 2023, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "GROSSETO", gestito dalla stessa;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso, anche con riferimento al citato impianto di distribuzione di gas naturale, che:
  - i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), c) e d), della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative, per gli anni 2020 e 2021, aggiornate alla normativa vigente relativamente al pronto intervento, all'attivazione della fornitura e alla classificazione delle dispersioni localizzate; in particolare la società, in sede di verifica ispettiva, ha prodotto la procedura operativa denominata "*PRONTO INTERVENTO*" codice "*PO TEC 03*" dell'1 maggio 2020 e la procedura operativa denominata "*ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA*" codice "*PO TEC 02.04*" del 30 maggio 2020, alle quali è allegato il "Modulo A/12" nel quale vengono richiamate le Linee guida n. 12, edizione febbraio 2015 e non quelle n. 12 del maggio 2020 nonché il decreto ministeriale 12 aprile 1996 che era stato sostituito dal decreto ministeriale 8 novembre 2019; inoltre la società ha prodotto la procedura operativa denominata "*CLASSIFICAZIONE DELLE DISPERSIONI LOCALIZZATE*" codice "*PO TEC 01.04*" del 29 gennaio 2020 alla quale è allegata un'istruzione operativa dell'1 maggio 2020, nella quale viene riportato la definizione del "punto di riconsegna" prevista dall'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, in corrispondenza della definizione del "punto di consegna" nonché quanto previsto dalle Linee guida CIG 7, edizione 2011 e non quanto previsto dall'edizione 2020 con riferimento alla "Classificazione

- delle dispersioni su tubazione a vista” (documenti 17a, 17c e 17d allegati alla *check list*);
- ii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del paragrafo 7 delle Linee guida CIG 10/2012, in occasione di una delle 41 (quarantuno) chiamate di pronto intervento del 2021, relative all’impianto denominato “GROSSETO”, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, l’operatore intervenuto sul luogo non ha compilato il campo relativo all’esito dell’intervento (documento 9a allegato alla *check list*, progressivo n. 22 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2021);
  - iii. in violazione dell’articolo 36, comma 10, lettere c) e d) e dell’articolo 38, comma 10, lettere b) e c) della RQDG 20/25, la società non ha registrato correttamente e conseguentemente non ha comunicato correttamente all’Autorità, una delle 41 (quarantuno) chiamate giunte nel 2021 al centralino di pronto intervento e relative all’impianto denominato “GROSSETO”, estratte a campione in sede di verifica ispettiva; in particolare, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, la società ha registrato una chiamata telefonica come “non pertinente” invece di classificarla correttamente come “non conversata” (documenti 8a e 9a allegati alla *check list*, progressivo n. 19 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2021);
  - iv. in violazione dell’articolo 38, comma 2, lettera e), della RQDG 20/25, la società non ha comunicato all’Autorità il numero corretto di metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2021, con riferimento all’impianto denominato “GROSSETO”; in particolare, la società ha dichiarato che “*il dato comunicato all’Autorità ai sensi dell’articolo 38, comma 38.2, lettera e) della RQDG, relativo alla rete posata nel 2021 pari a 1.328 metri è errato a causa di un errore di digitazione, il dato corretto è pari a 1.349 metri.*”(punto 15 della *check list* e “Raccolta dati Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2021).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento

sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di GERGAS S.p.A.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione di gas;
  - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
  - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2022, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 6.925.973;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 18.000 (diciottomila).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adozione di procedure operative conformi alla regolazione (contestazione *sub i.*), costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione complessiva sopra indicata.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Grosseto Energia Reti Gas – GERGAS S.p.A., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 18.000 (diciottomila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previo adempimento debitamente documentato dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto *sub i.* del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 *i.*, previo adempimento debitamente documentato dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto *i.* del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento



l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Grosseto Energia Reti Gas – GERGAS S.p.A. (P.IVA 01217720539) mediante PEC all'indirizzo [gergasspa@pec.it](mailto:gergasspa@pec.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 4 aprile 2024

Il Direttore

*avv. Michele Passaro*